

## Cosa fare se il versamento IMU non è stato effettuato entro la scadenza

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU e per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, nei termini previsti dalla procedura del "Ravvedimento Operoso".

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010 e dell'articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.

Per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Si riportano di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente.

### OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA

Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'IMU entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

Se il versamento viene effettuato **entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza**, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero (1/15 del 30%) per ogni giorno di ritardo. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo.

Se il versamento viene effettuato **dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa** la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo.

Se il versamento viene effettuato **oltre 30 giorni dalla normale scadenza** la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo. In tal caso è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.**

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto. **Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.**

Si invita inoltre a comunicare per iscritto a questo Ufficio l'avvenuta effettuazione del suddetto adempimento, preferibilmente utilizzando l'apposito modulo (atto a individuare la fattispecie sanata), allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

**Se tutti gli importi dovuti non vengono versati (imposta, sanzioni ed interessi), il ravvedimento non si perfeziona, con l'effetto che resta applicabile la sanzione piena del 30%.**



#### ATTENZIONE

**Si specifica che l'ufficio tributi può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d'imposta per conto dei contribuenti.**

.....



Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Tributi il Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 (Tel. 0721/910189) oppure all'indirizzo email [tributi@comune.monteciccardo.pu.it](mailto:tributi@comune.monteciccardo.pu.it)